



VH ITALIA

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE POLIZZA COLLETTIVA AGEVOLATA SULLE RESE AVVERSITA' CATASTROFALI, DI FREQUENZA ED ACCESSORIE LINEA SECUFARM®

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE



VH ITALIA
ASSICURAZIONI



CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE POLIZZA COLLETTIVA AGEVOLATA SULLE RESE AVVERSITA' CATASTROFALI, DI FREQUENZA ED ACCESSORIE LINEA SECUFARM®

mod. CS-2018-COLL-SF-AG
(ultimo aggiornamento 01/2018)

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono redatte in conformità al Piano Assicurativo Agricolo Annuale vigente.

In caso di diversità tra le presenti Condizioni di Assicurazione e quelle della Polizza Collettiva annualmente concordate con l'Organismo Associativo Contraente, avranno a tutti gli effetti efficacia quelle concordate con l'Organismo Associativo. L'Assicurato, con la firma del Certificato di Assicurazione, dichiara di aver ricevuto ed accettato le Condizioni d'Assicurazione che disciplinano la Polizza Collettiva a cui ha aderito.

CONDIZIONI SPECIALI LINEA SECUFARM®

Le presenti Condizioni Speciali di Assicurazione LINEA SECUFARM® sono da ritenersi annesse alle Condizioni Generali di Assicurazione (Modello CG-2018-COLL-AG) e valgono se dal Certificato di Assicurazione risulta che l'Assicurato ha scelto la linea di prodotto SF (SECUFARM®).

Il presente modello trova applicazione al verificarsi di avversità:

- Catastrofali (Alluvione, Siccità, Gelo e brina);
- Frequenza (Grandine, Vento forte, Eccesso di pioggia, Eccesso di neve);
- Accessorie (Colpo di sole e Vento caldo, Sbalzo termico),
come descritte e definite nelle condizioni generali (Modello CG-2018-COLL-AG).

Sommario

CONDIZIONI SPECIALI LINEA SECUFARM®	2
Art. 1 – ACTINIDIA	3
Art. 2 – ALBICOCHE, CILIEGIE, MELE, NETTARINE, PERE, PESCHE, SUSINE, CACHI	6
Art. 3 – UVA DA VINO	9
Art. 4 – UVA DA TAVOLA	11
Art. 5 – OLIVE DA OLIO	13
Art. 6 – OLIVE DA TAVOLA	15
Art. 7 – POMODORO e POMODORINO DA INDUSTRIA	17
Art. 8 – COCOMERI E MELONI	19
ALLEGATO 1 ALLE CONDIZIONI SPECIALI SECUFARM®	22

Art. 1 – ACTINIDIA

1.1 Decorrenza

La garanzia, ha inizio dalla schiusa delle gemme e termina il 31 ottobre di ogni anno, per tutti i rischi in garanzia.

1.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia, tara o difetto e quindi idoneo al consumo fresco.

1.3 Danni assicurati

In relazione al disposto dell'art. 2 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE (Mod. CG-2018-COLL-AG), e ferme restando le esclusioni di cui all'Art. 3 – ESCLUSIONI (Mod. CG-2018-COLL-AG), la Società risarcisce il danno di quantità e di qualità subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti, nonché il danno indiretto conseguente alla defogliazione causata dalle percosse della Grandine.

Per quanto concerne la garanzia *Eccesso di Pioggia* sono indennizzabili solo i danni causati da precipitazioni di particolare intensità, intendendo per essi la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia in un arco temporale pari a 3 giorni consecutivi. Restano esclusi i danni causati da precipitazioni, ancorché prolungate, che non comportino il superamento dei suddetti limiti di intensità.

1.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

- **OPZIONE A:** In caso di danno causato dal verificarsi dei soli eventi *Grandine e Vento Forte*, l'Assicurato sostiene i primi 30 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 30%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 31%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella A riportata nell'allegato 1.
- **OPZIONE B:** In caso di danno causato dal verificarsi dei soli eventi *Grandine e Vento Forte*, l'Assicurato sostiene i primi 20 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 20%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 21%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella B riportata nell'allegato 1.

La scelta dell'opzione A o B deve risultare dal certificato sottoscritto dall'Assicurato.

In caso di danni causati da eventi in garanzia diversi da *Grandine e Vento Forte*, manifestatisi in forma singola o associata, la franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

1.5 Limiti di indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi ai singoli eventi in garanzia, sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine in forma singola*, limite 80%;
- *Vento Forte in forma singola*, limite 80%;
- *Grandine e Vento Forte associati*, limite 80%;
- *Per tutti gli altri eventi* in garanzia in forma singola o associata con combinazioni diverse da quella citata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 60% della Somma Assicurata.



1.6 Calcolo del danno

1.6.1 Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2018-COLL-AG).

Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della tabella 1-SF, 2-SF da calcolare sul prodotto residuo

Categoria	Descrizione	% danno
Prima	Frutti illesi; qualche lesione all'epicarpo; lieve alterazione all'epicarpo	0
Seconda	Qualche lesione lieve; singola lesione media; lesioni superficiali; alterazione media all'epicarpo	30
Scarto commerciale	Qualche lesione media; deformazione lieve o media; alterazione notevole all'epicarpo	60
Scarto	Numerose lesioni medie; lesioni notevoli; lesioni non riparate; deformazione grave; frutti distrutti	100

EPOCA DEL SINISTRO*	% di Defogliazione								
	<30	30	40	50	60	70	80	90	100
DECADE	Coefficiente di danno %								
1 ^a giugno	0	9	12	15	18	22	26	28	30
2 ^a giugno	0	10	14	17	20	24	29	32	35
3 ^a giugno	0	12	16	20	24	28	32	36	40
1 ^a luglio	0	13	17	22	26	31	36	41	45
2 ^a luglio	0	13	17	23	28	33	39	45	49
3 ^a luglio	0	11	16	22	27	33	37	45	48
1 ^a agosto	0	10	14	22	27	33	38	43	48
2 ^a agosto	0	8	11	17	25	29	35	42	47
3 ^a agosto	0	7	11	17	26	31	36	40	43
1 ^a settembre	0	6	9	15	28	32	36	39	41
2 ^a settembre	0	5	7	12	21	26	31	34	35
3 ^a settembre	0	2	4	9	13	18	24	25	26
1 ^a ottobre	0	2	2	5	6	10	14	15	16
2 ^a ottobre	0	1	2	3	4	4	5	5	6

Il coefficiente, identificato dalla percentuale di defogliazione e dall'epoca del sinistro, va applicato al prodotto residuo. Per i danni da defogliazione intermedi si procede per interpolazione. Le lesioni, ove non diversamente specificato, si riferiscono al mesocarpo.



La lesione singola è quella che non manifesta rottura dell'epicarpo, e che non causa accelerazione della maturazione del frutto; diversamente essa rientra nel danno corrispondente alla frequenza "qualche".

Per gli eventi non espressamente indicati nella tabella precedente si procede alla stima della sola perdita di quantità.

Se i frutti classificati nella categoria "Prima" rappresentano una quantità \leq al 15% del totale dei frutti esaminati, anche questi frutti saranno declassati alla categoria "Seconda".

1.7 Disposizioni varie

Le eventuali spese aggiuntive per la selezione del prodotto danneggiato sono già considerate nelle classi di danno e non sono quindi indennizzabili separatamente.

Nella misura in cui si faccia riferimento a "classi commerciali di qualità" si applicano le norme di qualità dell'UE per frutta ed ortaggi: Regolamento CEE n. 920/89 della Commissione del 10/04/1989 che stabilisce le norme di qualità per la frutta e gli ortaggi (GUCE n. L 97 dell'11/04/1989), modificato da ultimo con il Regolamento CEE n. 888/97 del 16/05/1997 (GUCE n. L 126 del 17/05/1997).



Art. 2 – ALBICOCCHIE, CILIEGIE, MELE, NETTARINE, PERE, PESCHE, SUSINE, CACHI

2.1 Decorrenza

La garanzia ha inizio dalla fase fenologica di allegagione.

Limitatamente al rischio Gelo e Brina la garanzia decorre dalla fase fenologica di inizio fioritura.

2.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e quindi idoneo al consumo fresco.

2.3 Danni assicurati

In relazione al disposto dell'art. 2 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE (Mod. CG-2018-COLL-AG), e ferme restando le esclusioni di cui all'Art. 3 – ESCLUSIONI (Mod. CG-2018-COLL-AG), la Società risarcisce il danno di quantità e di qualità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

Per quanto concerne la garanzia *Eccesso di Pioggia* sono indennizzabili solo i danni causati da precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia in un arco temporale pari a 3 giorni consecutivi. Restano esclusi i danni causati da precipitazioni ancorché prolungate che non comportino il superamento dei suddetti limiti di intensità.

2.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

- **OPZIONE A:** In caso di danno causato dal verificarsi dei soli eventi *Grandine e Vento Forte*, l'Assicurato sostiene i primi 30 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 30%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 31%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella A riportata nell'allegato 1.
- **OPZIONE B:** In caso di danno causato dal verificarsi dei soli eventi *Grandine e Vento Forte*, l'Assicurato sostiene i primi 20 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 20%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 21%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella B riportata nell'allegato 1.

La scelta dell'opzione A o B deve risultare dal certificato sottoscritto dall'Assicurato.

In caso di danni causati da tutti gli altri eventi in garanzia, diversi da *Grandine e Vento Forte*, manifestatisi in forma singola o associata, la franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

2.5 Limiti di indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi ai singoli eventi in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- Grandine in forma singola, limite 80%;
- Vento Forte in forma singola, limite 80%;
- Grandine e Vento Forte tra essi associati, limite 80%;
- Per tutti gli altri eventi in garanzia in forma singola o associata con combinazioni diverse da quella citata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 60% della Somma Assicurata.

2.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2018-COLL-AG) .

Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base delle tabelle 3-SF, 4-SF, 5-SF, 6-SF, 7-SF da calcolare sul prodotto residuo

2.6.1 PESCHE, ALBICOCCHE

Tab. 3-SF – Valutazione del danno di qualità su Pesche e Albicocche - Linea SECUFARM® - Rischi Grandine, Vento Forte, Gelo Brina, Colpo di Sole, Vento caldo		
Categoria	Descrizione	% danno
Prima	Frutti illesi; qualche lesione all'epicarpo; alterazione lieve all'epicarpo.	0
Seconda	Più lesioni all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; alterazione media all'epicarpo.	30
Scarto Commerciale	Lesioni medie al mesocarpo; alterazione notevole all'epicarpo; frutti deformati.	70
Scarto	Lesioni gravi al mesocarpo, lesioni non riparate, frutti gravemente deformati, frutti distrutti.	100

2.6.2 NETTARINE, SUSINE, CILIEGIE

Tab. 4-SF - Valutazione del danno di qualità su Nettarine, Susine, Ciliegie - Linea SECUFARM® - Rischi Grandine, Vento Forte, Gelo Brina, Colpo di Sole, Vento caldo		
Categoria	Descrizione	% danno
Prima	Frutti illesi; qualche lesione all'epicarpo; alterazione lieve all'epicarpo	0
Seconda	Più lesioni all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; alterazione media all'epicarpo.	40
Scarto Commerciale	Lesioni medie al mesocarpo; alterazione notevole all'epicarpo frutti deformati.	80
Scarto	Lesioni gravi al mesocarpo, lesioni non riparate, frutti gravemente deformati, frutti distrutti.	100

2.6.3 MELE

Tab. 5-SF - Valutazione del danno di qualità su Mele - Linea SECUFARM® - Rischi Grandine, Vento Forte, Gelo Brina, Colpo di Sole, Vento caldo		
Categoria	Descrizione	% danno
Prima	Frutti illesi; tracce di alterazione all'epicarpo.	0
Prima	Qualche lesione all'epicarpo; tracce di ondulato; alterazioni lievi all'epicarpo.	5
Seconda	Più lesioni all'epicarpo, lesioni lievi al mesocarpo, ondulato lieve; alterazioni media all'epicarpo.	30
Scarto Commerciale	Lesioni medie al mesocarpo; ondulato medio; alterazione notevole all'epicarpo; frutti deformati.	70
Scarto	Lesioni gravi al mesocarpo, lesioni non riparate, ondulato grave; frutti gravemente deformati; frutti distrutti.	100



2.6.4 PERE WILLIAM BIANCO.

Tab. 6-SF - Valutazione del danno di qualità su Pere William B. - Linea SECUFARM® - Rischi Grandine, Vento Forte, Gelo Brina, Colpo di Sole, Vento caldo		
Categoria	Descrizione	% danno
Prima	Frutti illesi; qualche lesione all'epicarpo; alterazione lieve all'epicarpo.	0
Seconda	Più lesioni all'epicarpo: lesioni lievi al mesocarpo; alterazione media all'epicarpo.	40
Industria	Lesioni medie al mesocarpo; alterazione notevole all'epicarpo; frutti deformati.	70
Scarto	Lesioni gravi al mesocarpo; lesioni non riparate; frutti gravemente deformati; frutti distrutti.	100

2.6.5 PERE PRECOCI E PERE

Tab. 7-SF - Valutazione del danno di qualità su Pere - Linea SECUFARM® - Rischi Grandine, Vento Forte, Gelo Brina, Colpo di Sole, Vento caldo		
Categoria	Descrizione	% danno
Prima	Frutti illesi; qualche lesione all'epicarpo; alterazione lieve all'epicarpo	0
Seconda	Più lesioni all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; alterazione media all'epicarpo.	40
Scarto Commerciale	Lesioni medie al mesocarpo; alterazione notevole all'epicarpo; frutti deformati.	80
Scarto	Lesioni gravi al mesocarpo; lesioni non riparate; frutti gravemente deformati; frutti distrutti.	100

Se i frutti classificati nella categoria “Prima” rappresentano una quantità \leq al 15% del totale dei frutti esaminati, anche questi frutti saranno declassati alla categoria “Seconda”.

Per gli eventi non espressamente indicati nelle tabelle precedenti si procede alla stima della sola perdita di quantità.

2.7 Disposizioni varie

Le eventuali spese aggiuntive per la selezione del prodotto danneggiato sono già considerate nelle classi di danno e non sono quindi indennizzabili separatamente.

Nella misura in cui si faccia riferimento a “classi commerciali di qualità” si applicano le norme di qualità dell'UE per frutta ed ortaggi: Regolamento CEE n. 920/89 della Commissione del 10/04/1989 che stabilisce le norme di qualità per la frutta e gli ortaggi (GUCE n. L 97 dell'11/04/1989), modificato da ultimo con il Regolamento CEE n. 888/97 del 16/05/1997 (GUCE n. L 126 del 17/05/1997).



Art. 3 – UVA DA VINO

3.1 Decorrenza

La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme.

La garanzia di qualità, limitatamente al rischio *Grandine*, *Colpo di Sole* decorre convenzionalmente per tutte le varietà a partire dalle ore 12,00 del 15 Giugno.

3.2 Prodotto assicurato

La garanzia concerne il prodotto destinato alla vinificazione.

Sono esclusi dalla garanzia i ceppi e i tralci delle viti.

3.3 Danni assicurati

In relazione al disposto dell'art. 2 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE (Mod. CG-2018-COLL-AG), e ferme restando le esclusioni di cui all'Art. 3 – ESCLUSIONI (Mod. CG-2018-COLL-AG), la Società risarcisce il danno di quantità e di qualità subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

Per quanto concerne l'evento eccesso di pioggia, a parziale deroga della definizione dell'avversità, la garanzia riguarda esclusivamente il danno di QUALITA' conseguente all'insorgenza di marcescenza dovuta all'eccesso di pioggia, ma limitatamente al verificarsi dell'evento eccesso di pioggia nei 20 giorni decorrenti dalle ore 12,00 delle seguenti date:

- 01 Agosto per i vitigni con epoca di raccolta precoce;
- 20 Agosto per i vitigni con epoca di raccolta media;
- 09 Settembre per i vitigni con epoca di raccolta tardiva.

La suddetta garanzia cessa alle ore 24,00 del ventesimo giorno decorrente dalle date sopra riportate.

3.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

- **OPZIONE A:** In caso di danno causato dal verificarsi dei soli eventi *Grandine* e *Vento Forte*, l'Assicurato sostiene i primi 30 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 30%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 31%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella A riportata nell'allegato 1.
- **OPZIONE B:** In caso di danno causato dal verificarsi dei soli eventi *Grandine* e *Vento Forte*, l'Assicurato sostiene i primi 20 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 20%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 21%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella B riportata nell'allegato 1.

La scelta dell'opzione A o B deve risultare dal certificato sottoscritto dall'Assicurato.

Per tutti gli eventi in garanzia, diversi da *Grandine* e *Vento Forte*, in forma singola o associata la franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

3.5 Limiti di indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi ai singoli eventi in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- Grandine in forma singola, limite 95%;
- Vento Forte in forma singola, limite 95%;
- Grandine e Vento Forte tra essi associati, limite 95%;
- Per tutti gli altri eventi in garanzia in forma singola o associata con combinazioni diverse da quella citata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 60% della Somma Assicurata.



3.6 Calcolo del danno

In relazione al disposto dell'art. 2 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE (Mod. CG-2018-COLL-AG), e ferme restando le esclusioni di cui all'Art. 3 – ESCLUSIONI (Mod. CG-2018-COLL-AG), la Società risarcisce il danno di quantità e di qualità subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

Stabilito il danno di quantità sulla base dell'art. 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2018-COLL-AG), il danno di qualità, da calcolare sul prodotto residuo, viene CONVENZIONALMENTE valutato:

- per quanto riguarda l'evento *Eccesso di Pioggia*, attribuendo il danno del 100 % (cento per cento) ad ogni acino compromesso da marcescenza;
- per quanto riguarda gli eventi *Grandine* e *Colpo di Sole* sulla base delle tabelle 8-SF

Tab.8-SF- Valutazione dei danni di qualità Uva da vino - Linea SECUFARM® - Rischi Grandine, Colpo di Sole					
	% DANNO DI QUALITA'				
	EPOCA DEL SINISTRO				
	Seconda quindicina DI GIUGNO	Prima quindicina DI LUGLIO	Seconda quindicina DI LUGLIO	Prima quindicina DIAGOSTO	Seconda quindicina DI AGOSTO in poi
Grappoli danneggiati fino al 9%	0	0	0	0	0
Grappoli danneggiati dal 10% al 25%	20	25	30	35	40
Grappoli danneggiati dal 26% al 50%	40	45	50	55	60
Grappoli danneggiati dal 51% al 75%	70	75	80	80	80
Grappoli danneggiati oltre il 76%	80	85	90	90	90

Per gli eventi non espressamente indicati nelle tabelle precedenti si procede alla stima della sola perdita di quantità.

Art. 4 – UVA DA TAVOLA

4.1 Decorrenza

La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme.

In relazione al dispositivo dell'art. 4 – EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE – DECORRENZA E SCADENZA DELLA GARANZIA (Mod. CG-2018-COLL-AG), la garanzia cessa comunque al 20 ottobre, ad eccezione della varietà Hoanez per la quale la garanzia cessa il 30 novembre.

4.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia, tara e difetto e quindi idoneo al consumo fresco delle varietà da tavola.

Sono esclusi dalla garanzia i ceppi e i tralci delle viti.

4.3 Danni assicurati

In relazione al disposto dell'art. 2 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE (Mod. CG-2018-COLL-AG), e ferme restando le esclusioni di cui all'Art. 3 – ESCLUSIONI (Mod. CG-2018-COLL-AG), la Società risarcisce il danno di quantità e di qualità subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta di uno o più eventi garantiti.

Per quanto concerne la garanzia *Eccesso di Pioggia* sono indennizzabili solo i danni causati da precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia in un arco temporale pari a 3 giorni consecutivi. Restano esclusi i danni causati da precipitazioni ancorché prolungate che non comportino il superamento dei suddetti limiti di intensità.

4.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

- **OPZIONE A:** In caso di danno causato dal verificarsi dei soli eventi *Grandine e Vento Forte*, l'Assicurato sostiene i primi 30 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 30%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 31%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella A riportata nell'allegato 1.
- **OPZIONE B:** In caso di danno causato dal verificarsi dei soli eventi *Grandine e Vento Forte*, l'Assicurato sostiene i primi 20 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 20%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 21%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella B riportata nell'allegato 1.

La scelta dell'opzione A o B deve risultare dal certificato sottoscritto dall'Assicurato.

In caso di danni causati da eventi in garanzia, diversi da *Grandine e Vento Forte*, manifestatisi in forma singola o associata, la franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

4.5 Limiti di indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi ai singoli eventi in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- Grandine in forma singola, limite 80%;
- Vento Forte in forma singola, limite 80%;
- Grandine e Vento Forte tra essi associati, limite 80%;
- Per tutti gli altri eventi in garanzia in forma singola o associata con combinazioni diverse da quella citata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 60% della Somma Assicurata.



4.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2018-COLL-AG). Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base delle tabelle 9-SF da calcolare sul prodotto residuo

Tab. 9-SF - Valutazione del danno di qualità su Uva da tavola – Linea SECUFARM® - Rischio Grandine		
Categoria	Descrizione	% danno
Prima	Illesi	0
Prima	Grappoli colpiti con un'aliquota di acini danneggiati fino al 10%	10
Seconda	Grappoli colpiti con un'aliquota di acini danneggiati e/o perduti oltre il 10% e fino al 25%	30
scarto commerciale	Grappoli colpiti con un'aliquota di acini danneggiati e/o perduti oltre il 25%	70
Scarto	Grappoli colpiti con un'aliquota di acini danneggiati superiore al 50%	100

Per gli eventi non espressamente indicati nella tabella precedente si procede alla stima della sola perdita di quantità.



Art. 5 – OLIVE DA OLIO

5.1 Decorrenza

La garanzia ha inizio dall'allegazione e termina il 15 dicembre.
Limitatamente al *Vento Forte* la garanzia termina il 15 Ottobre.

5.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda solo il prodotto mercantile immune da ogni malattia, tara o difetto ed idoneo ad essere destinato al frantoio.

5.3 Danni assicurati

In relazione al disposto dell'art. 2 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE (Mod. CG-2018-COLL-AG), e ferme restando le esclusioni di cui all'Art. 3 – ESCLUSIONI (Mod. CG-2018-COLL-AG), la Società risarcisce i danni di quantità e di qualità subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

5.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

- **OPZIONE A:** In caso di danno causato dal verificarsi dei soli eventi *Grandine e Vento Forte*, l'Assicurato sostiene i primi 30 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 30%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 31%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella A riportata nell'allegato 1.
- **OPZIONE B:** In caso di danno causato dal verificarsi dei soli eventi *Grandine e Vento Forte*, l'Assicurato sostiene i primi 20 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 20%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 21%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella B riportata nell'allegato 1.

La scelta dell'opzione A o B deve risultare dal certificato sottoscritto dall'Assicurato.

In caso di danni causati da eventi in garanzia, diversi da *Grandine e Vento Forte*, manifestatisi in forma singola o associata, la franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

5.5 Limiti di indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi ai singoli eventi in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- Grandine in forma singola, limite 80%;
- Vento Forte in forma singola, limite 80%;
- Grandine e Vento Forte tra essi associati, limite 80%;
- Per tutti gli altri eventi in garanzia in forma singola o associata con combinazioni diverse da quella citata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 60% della Somma Assicurata.



5.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2018-COLL-AG). Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base delle tabelle 10-SF da calcolare sul prodotto residuo

Tab. 10-SF - Valutazione del danno di qualità su Olive da olio – Linea SECUFARM® - Rischi <i>Grandine, Vento Forte</i>		% danno
a)	Illese; qualche lesione minima, alterazione lieve all'epicarpo	0
b)	Qualche lesione all'epicarpo; qualche ammaccatura, alterazione media all'epicarpo	10
c)	Più lesioni all'epicarpo; qualche lesione al mesocarpo; ammaccature deformanti; alterazione notevole all'epicarpo	35
d)	Più lesioni al mesocarpo; qualche lesione al mesocarpo non riparata;	60
e)	Più lesioni al mesocarpo non riparate; drupe distrutte.	100

Per gli eventi non espressamente indicati nella tabella precedente si procede alla stima della sola perdita di quantità.



Art. 6 – OLIVE DA TAVOLA

6.1 Decorrenza

La garanzia ha inizio dall'allegazione e termina il 15 dicembre.
Limitatamente al *Vento Forte* la garanzia termina il 15 Ottobre.

6.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia, tara o difetto destinato al consumo da mensa.

6.3 Danni assicurati

In relazione al disposto dell'art. 2 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE (Mod. CG-2018-COLL-AG)–, e ferme restando le esclusioni di cui all'Art. 3 – ESCLUSIONI (Mod. CG-2018-COLL-AG)- , la Società risarcisce il danno di quantità e di qualità causato dai rischi in garanzia al *Prodotto* assicurato.

6.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

- **OPZIONE A:** In caso di danno causato dal verificarsi dei soli eventi *Grandine e Vento Forte*, l'Assicurato sostiene i primi 30 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 30%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 31%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella A riportata nell'allegato 1.
- **OPZIONE B:** In caso di danno causato dal verificarsi dei soli eventi *Grandine e Vento Forte*, l'Assicurato sostiene i primi 20 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 20%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 21%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella B riportata nell'allegato 1.

La scelta dell'opzione A o B deve risultare dal certificato sottoscritto dall'Assicurato.

In caso di danni causati da eventi in garanzia, diversi da *Grandine e Vento Forte*, manifestatisi in forma singola o associata, la franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

6.5 Limiti di indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi ai singoli eventi in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- Grandine in forma singola, limite 80%;
- Vento Forte in forma singola, limite 80%;
- Grandine e Vento Forte tra essi associati, limite 80%;
- Per tutti gli altri eventi in garanzia in forma singola o associata con combinazioni diverse da quella citata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 60% della Somma Assicurata.



6.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2018-COLL-AG). Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della tabella 11-SF da calcolare sul prodotto residuo

Tab. 11-SF - Valutazione del danno di qualità su Olive da tavola – Linea SECUFARM® - Rischio Grandine, Vento Forte		
Categoria	Descrizione	% danno
Prima	Frutti illesi, qualche lesione all'epicarpo, tracce di ondulato, alterazione lieve all'epicarpo	0
Seconda	Più lesioni all'epicarpo, lesioni lievi al mesocarpo, alterazione media all'epicarpo	40
Scarto Commerciale	Lesioni medie al mesocarpo, frutti deformati, alterazione notevole all'epicarpo	70
Scarto	Lesioni gravi che raggiungono endocarpo e drupe perdute	100

Per gli eventi non espressamente indicati nelle tabelle precedenti si procede alla stima della sola perdita di quantità.



Art. 7 – POMODORO e POMODORINO DA INDUSTRIA

7.1 Decorrenza

La garanzia ha inizio dall'emergenza, in caso di semina; ad attecchimento avvenuto, in caso di trapianto.

In relazione al disposto dell'art. 4 – EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE – DECORRENZA E SCADENZA DELLA GARANZIA (Mod. CG-2018-COLL-AG), la garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa, comunque, al verificarsi delle seguenti condizioni:

- dopo 130 giorni dalla data della semina;
- dopo 120 giorni dalla data del trapianto;
- al 10 ottobre per l'Italia Settentrionale;
- al 30 settembre per l'Italia Centro-Meridionale e Insulare.

7.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto, destinato alla produzione di pelati, concentrati ed altre trasformazioni conserviere.

Sul Certificato di Assicurazione, per ogni partita, devono essere tassativamente indicate, oltre alla descrizione del prodotto assicurato:

- a) la destinazione: pelati, concentrati ed altre trasformazioni conserviere, pomodorino da industria;
- b) la data di semina o di trapianto

7.3 Danni assicurati

In relazione al disposto dell'art. 2 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE (Mod. CG-2018-COLL-AG), e ferme restando le esclusioni di cui all'Art. 3 – ESCLUSIONI (Mod. CG-2018-COLL-AG), la Società risarcisce i danni di quantità e di qualità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

7.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

- **OPZIONE A:** In caso di danno causato dal verificarsi dei soli eventi *Grandine e Vento Forte*, l'Assicurato sostiene i primi 30 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 30%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 31%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella A riportata nell'allegato 1.
- **OPZIONE B:** In caso di danno causato dal verificarsi dei soli eventi *Grandine e Vento Forte*, l'Assicurato sostiene i primi 20 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 20%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 21%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella B riportata nell'allegato 1.

La scelta dell'opzione A o B deve risultare dal certificato sottoscritto dall'Assicurato.

In caso di danni causati da eventi in garanzia, diversi da *Grandine e Vento Forte*, manifestatisi in forma singola o associata, la franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

7.5 Limiti di indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi ai singoli eventi in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- Grandine in forma singola, limite 80%;
- Vento Forte in forma singola, limite 80%;
- Grandine e Vento Forte tra essi associati, limite 80%;



- Per tutti gli altri eventi in garanzia in forma singola o associata con combinazioni diverse da quella citata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 60% della Somma Assicurata.

7.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2018-COLL-AG). Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della tabella 12-SF, 13-SF, 14-SF da calcolare sul prodotto residuo

Tab. 12 - SF Valutazione del danno di qualità su Pomodoro da concentrato ed altre trasformazioni conserviere – Linea SECUFARM® – Rischi Grandine, Colpo di Sole		% danno
a)	Frutti illesi, frutti macchiati	0
b)	Frutti ammaccati, frutti con lesioni lievi riparate	5
c)	Frutti con lesioni medie riparate, frutti con lesioni lievi non riparate, deformazioni lievi, alterazione lieve all'epicarpo	15
d)	Frutti con lesioni gravi riparate, frutti con lesioni medie non riparate, alterazione media all'epicarpo	30
e)	Frutti con lesioni gravi non riparate, deformazioni gravi, alterazione notevole all'epicarpo	50
f)	Frutti distrutti	100

Tab. 13 - SF Valutazione del danno di qualità su Pomodori da pelati – Linea SECUFARM® – Rischio Grandine , Colpo di Sole		% danno
a)	Frutti illesi, frutti macchiati	0
b)	Frutti ammaccati, frutti con lesioni lievi riparate, deformazioni lievi,	15
c)	Frutti con lesioni medie riparate, frutti con lesioni lievi non riparate, deformazioni medie, alterazione lieve all'epicarpo	25
d)	Frutti con lesioni gravi riparate, frutti con lesioni medie non riparate, alterazione media all'epicarpo	40
e)	Frutti con lesioni gravi non riparate, deformazioni gravi, alterazione notevole all'epicarpo	60
f)	Frutti distrutti	100

Tab. 14 - SF Valutazione del danno di qualità su Pomodorino da industria –Linea SECUFARM® – Rischio Grandine , Colpo di Sole		% danno
a)	Frutti illesi; segni di percossa con depigmentazione dell'epicarpo,	0
b)	Ammaccature; lesioni all'epicarpo, alterazione lieve all'epicarpo	25
c)	Lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere, alterazione media all'epicarpo	50
e)	Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie, alterazione notevole all'epicarpo	70
f)	Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi; frutti distrutti..	100



Per ammaccatura si intende: compressione della superficie del frutto senza rottura dell'epicarpo, con contusione dei tessuti sottostanti.

Le lesioni: sono tali quando interessano il mesocarpo con rottura dell'epicarpo.

Scottature: depigmentazioni, suberificazione e allessatura dei tessuti.

Per gli eventi non espressamente indicati nelle tabelle precedenti si procede alla stima della sola perdita di quantità.

Art. 8 – COCOMERI E MELONI

8.1 Decorrenza

La garanzia ha inizio:

- dall'emergenza in caso di semina;
- ad attecchimento avvenuto, in caso di trapianto.

In relazione al disposto dell'art. 4 – EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE – DECORRENZA E SCADENZA DELLA GARANZIA (Mod. CG-2018-COLL-AG), la garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa, comunque:

- per le coltivazioni forzate e semi-forzate dopo 125 giorni dalla data di semina e/o trapianto;
- per le coltivazioni a cielo aperto dopo 130 giorni dalla data di semina e/o trapianto;
- entro e non oltre il 30 settembre per tutte le coltivazioni

8.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia, tara o difetto, idoneo al consumo fresco.

Per ogni partita devono essere tassativamente indicate, oltre alla descrizione del prodotto assicurato:

- a) la data di semina o di trapianto;
- b) la tipologia di coltivazione: a cielo aperto, semi-forzata, forzata, a cielo aperto tardiva.

8.3 Danni assicurati

In relazione al disposto dell'Art. 2 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE (Mod. CG-2018-COLL-AG), e ferme restando le esclusioni di cui all'Art. 3 – ESCLUSIONI (Mod. CG-2018-COLL-AG), la Società risarcisce i danni di quantità e di qualità, subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

8.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

- **OPZIONE A:** In caso di danno causato dal verificarsi dei soli eventi *Grandine e Vento Forte*, l'Assicurato sostiene i primi 30 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 30%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 31%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella A riportata nell'allegato 1.
- **OPZIONE B:** In caso di danno causato dal verificarsi dei soli eventi *Grandine e Vento Forte*, l'Assicurato sostiene i primi 20 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 20%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 21%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella B riportata nell'allegato 1.

La scelta dell'opzione A o B deve risultare dal certificato sottoscritto dall'Assicurato.



In caso di danni causati da tutti gli altri eventi in garanzia, diversi da *Grandine* e *Vento Forte*, manifestatisi in forma singola o associata, la franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

8.5 Limiti di indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi ai singoli eventi in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- Grandine in forma singola, limite 80%;
- Vento Forte in forma singola, limite 80%;
- Grandine e Vento Forte tra essi associati, limite 80%;
- Per tutti gli altri eventi in garanzia in forma singola o associata con combinazioni diverse da quella citata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 60% della Somma Assicurata.

8.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2018-COLL-AG). Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base delle tabelle 15-SF, 16-SF, 17-SF da calcolare sul prodotto residuo

Tab.15-SF - Valutazione del danno di qualità su Cocomeri e su Meloni lisci – Linea SECUFARM® – rischio <i>Grandine, Colpo di Sole, Vento forte</i>		% danno
a)	Frutti illesi;	0
b)	Qualche lesione all'epicarpo, alterazione lieve all'epicarpo	15
c)	Più lesioni all'epicarpo; qualche lesione lieve al mesocarpo; deformazione lieve; alterazione media all'epicarpo	40
d)	Più lesioni lievi al mesocarpo; qualche lesione media al mesocarpo; deformazione media; alterazione notevole all'epicarpo	60
e)	Più lesioni medie al mesocarpo; qualche lesione grave al mesocarpo; deformazione grave;	80
f)	Più lesioni gravi al mesocarpo; frutti distrutti.	100

Tab. 16-SF - Valutazione del danno di qualità su Meloni Retati – Linea SECUFARM® – rischio <i>Grandine, Colpo di Sole, Vento forte</i>		% danno
a)	Frutti illesi; qualche lesione alla reticolatura	0
b)	Più lesioni alla reticolatura; qualche lesione all'epicarpo, alterazione lieve all'epicarpo	10
c)	Più lesioni all'epicarpo; qualche lesione lieve al mesocarpo; deformazione lieve; alterazione media all'epicarpo	30
d)	Più lesioni lievi al mesocarpo; qualche lesione media al mesocarpo; deformazione media, alterazione notevole all'epicarpo	55
e)	Più lesioni medie al mesocarpo; qualche lesione grave al mesocarpo; deformazione grave	80
f)	Più lesioni gravi al mesocarpo; frutti distrutti.	100



Oltre al danno convenzionale di cui alle tabelle 15-SF e 16-SF, viene riconosciuta, ove esistente, la perdita qualitativa conseguente ai danni da defogliazione causati dalla *Grandine*, determinata convenzionalmente sulla base dei parametri riportati nella tabella 17-SF, da applicare al prodotto residuo.

Tab. 17-SF - Tabella di danno da defogliazione su Cocomeri e Meloni – Linea SECUFARM® - rischio *Grandine*

FASE FENOLOGICA DELLA COLTURA		DANNO DA DEFOGLIAZIONE (% da applicare al prodotto residuo)		
DA	A	< 30%	Fino al 100%	
FRUTTO DA 50 mm Ø	FINE INGROSSAMENTO FRUTTO e/o INIZIO RETATURA	0	dal 3	al 10
FINE INGROSSAMENTO FRUTTO e/o INIZIO RETATURA	INIZIO MAUTRAZIONE	0	dal 8	al 25
INIZIO MAUTRAZIONE	MATURAZIONE DI RACCOLTA	0	dal 5	al 15
MATURAZIONE DI RACCOLTA		0		

Per gli eventi non espressamente indicati nelle tabelle precedenti si procede alla stima della sola perdita di quantità.

In caso di raccolta scalare, si procede alla determinazione del danno per ogni scaglione di raccolta del prodotto che costituisce partita a sé stante.



ALLEGATO 1 ALLE CONDIZIONI SPECIALI SECUFARM®

Tab. A Scalarità Franchigia–OPZIONE A

% danno	% Franchigia	% danno	% Franchigia	% danno	% Franchigia
Fino a 30	30	40	20	51	9
30	30	41	19	52	8
31	29	42	18	53	7
32	28	43	17	54	6
33	27	44	16	55	5
34	26	45	15	56	4
35	25	46	14	57	3
36	24	47	13	58	2
37	23	48	12	59	1
38	22	49	11	60	0
39	21	50	10	Oltre 60	0

Tab. B Scalarità Franchigia OPZIONE B

% danno	% Franchigia	% danno	% Franchigia
Fino a 20	20	40-41	10
20-21	20	42-43	9
22-23	19	44-45	8
24-25	18	46-47	7
26-27	17	48-49	6
28-29	16	50-51	5
30-31	15	52-53	4
32-33	14	54-55	3
34-35	13	56-57	2
36-37	12	58-59	1
38-39	11	60 ed oltre	0



VH ITALIA
ASSICURAZIONI

Vereinigte Hagelversicherung VVaG - Sede Secondaria Italia
VH ITALIA

Codice fiscale e Registro delle imprese: 03461030235
I-37135 Verona · Viale del Commercio, 47
Telefono: +39 045 8062100 · Fax: +39 045 8062108
www.vh-italia.it · e-mail: info@vh-italia.it

Vereinigte Hagelversicherung VVaG

Part. IVA: DE 158765644 · Registro delle imprese: 2380
Sede legale e direzione generale:
D-35392 Giessen · Wilhelmstrasse 25
Telefono: +49 641 7968-0 · Telefax: +49 641 7968-222